

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2005 la Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti creditizi, decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano brevemente.

Per quanto riguarda il gettito contributivo, la gestione è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 1, della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera prevista, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I predetti minimali sono stati adeguati, se inferiori, a quello giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 2005 corrispondente a € 39,94 per ciascuna giornata (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, valido per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2005, è stato pari a € 168,17 settimanali.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2005 a € 38.641,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2005 in € 84.049,00.

La Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 continuerà ad essere influenzata anche dai provvedimenti che si riassumono di seguito.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla Gestione enti pubblici creditizi la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Il decreto 6 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, pubblicata nella G.U. n. 187 dell'11 novembre 2004 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e

delle stragi di tale matrice" ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali a favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti. I benefici previsti dalla citata legge si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e dei relativi benefici per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di

cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

Il successivo comma 3, dell'art. 4 prevede che i criteri previsti dal comma 21 si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto, le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.

Dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, nonché le disposizioni relative all'applicazione del contributo di solidarietà.

A norma dell'art. 5, comma 4, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre all'attribuzione della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all'atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle se conviventi e a carico.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al

trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità”.

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che “ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in

una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Per completezza di informazioni si segnala che la materia è stata recentemente oggetto di rivisitazione con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, i cui effetti non sono comunque esplicitati nell'anno 2005.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fissa nella misura del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2005, già applicato in via revisionale nella percentuale del 1,9%.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, comma 55 dispone che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati iscritti ai vigenti regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenta un disavanzo economico di esercizio di 3.057 mln.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale passa da 36.090 mln del 31 dicembre 2004 a 39.147 mln del 31 dicembre 2005.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2001	1.157	4.026	-2.868	-27.270
2002	1.184	4.203	-3.019	-30.289
2003	1.190	3.942	-2.752	-33.041
2004	1.174	4.223	-3.049	-36.090
2005	1.188	4.245	-3.057	-39.147

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2005, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno (1^a nota di variazione e previsioni aggiornate) e con quelli accertati per il 2004;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2004 e 2005.